



## *Commissione Tributaria Regionale per la Puglia*

### *Al Presidente*

On.le Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Roma

Oggetto: Incontro con i presidenti di commissione sui “Programmi di Gestione” – relazione.

Nel ringraziare l’On.le Consiglio per avermi incaricato di tenere una relazione illustrativa nell’incontro del 4 dicembre 2020 con i presidenti di commissione e avente ad oggetto: “*Programmi di Gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011*”, invio la seguente scheda riepilogativa.

#### **1. Premessa.**

I programmi di gestione, nati e studiati per le magistrature professionali, si applicano sicuramente anche alla giurisdizione tributaria, per espressa disposizione normativa. Tuttavia, essendo caratterizzata la giurisdizione tributaria dal carattere “*onorario*” dell’incarico ed essendo legata la retribuzione dei giudici onorari al numero di provvedimenti depositati (retribuzione “*a cottimo*”), lo strumento del “*programma di gestione*” deve essere utilizzato con particolare cautela, per evitare un’ulteriore spinta verso il raggiungimento di obiettivi numerici e statistici, **a discapito della qualità del lavoro**. Ciononostante, lo strumento del programma di gestione è utile per il dirigente ai seguenti fini: **a) acquisire** completa consapevolezza del contenzioso pendente; **b) definire** le strategie di eliminazione dell’arretrato, ove esistente; **c) gestire** al meglio la produttività richiesta ai singoli giudici.

#### **2. Le fonti normative.**

2.a. Norma di legge: art. 37 D.L. n. 98 del 2011:

*“Art. 37 Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell’ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell’ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati*

*individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa. 2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.”.*

2.b. Norme di carattere regolamentare:

2.b.1. Risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 7/2019, approvata con delibera n. 1983/2019 del 3 dicembre 2019, penultimo “ritenuto” della delibera di approvazione.

2.b.2. Nota del Consiglio di Presidenza n. 8702 dell'11.12.2019 di trasmissione della Risoluzione n. 7 del 2019, contenente proroga dei termini ed indicazioni operative.

2.b.3. “Circolare interpretativa della Risoluzione n. 7/2015 in tema di applicazioni in via non esclusiva ad altre sedi – Decorrenza dal 07 gennaio 2020”, approvata con delibera n. 1619/2019 dell'8.10.2019.

2.b.4. “Delibera n. 441/2020 – Delibera per deroghe disposizioni risoluzione 7 del 2019”, approvata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 13.05.2020 e contenente “Linee guida per il recepimento degli adempimenti contenuti nella risoluzione n. 7/2019”.

### **3. Il percorso indicato dal Consiglio di Presidenza.**

Il punto di partenza da cui occorre partire è la circolare interpretativa approvata con delibera n. 1619/2019 (punto n. 2.b.3.), in base alla quale occorre, in prima battuta, verificare se presso la commissione tributaria in esame vi siano giudici in esubero o meno, sulla base delle pendenze esistenti (se ve ne siano) e sulla base di una capacità di smaltimento stabilita, in astratto, in n. 120/130 sentenze per anno per ciascun giudice, sulla base del seguente ragionamento: ciascun collegio deve tenere una udienza a settimana, così come previsto dall'art. 6 comma 2, D.lg.vo n. 545/92 (“Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana”); ipotizzando che ciascun giudice decida n. 3 sentenze per udienza, moltiplicato per 4 udienze/mese = 12 sentenze/mese; per n. 10 mesi lavorativi/anno = 120 sentenze/anno.

Sulla base di questo livello medio di “produttività” sono stati determinati: il numero di giudici sufficienti per commissione, il numero di sezioni sufficienti per sezione, tenuto conto dell'arretrato esistente in ciascuna di esse, della media delle sopravvenienze e della necessità di smaltimento, in incremento, del 10 %, dell'arretrato.

Il ragionamento ipotizzato è, a mio modesto avviso, viziato alla base, perché ipotizza un livello di produttività troppo elevato per giudice, considerato che:

- a) è estremamente difficile che i giudici tributari (che svolgono l'incarico onorario come secondo lavoro; il numero dei giudici provenienti da altre magistrature ha ormai superato ampiamente quello dei giudici provenienti da altre categorie) accettino di tenere una udienza a settimana; tenuto conto degli impegni istituzionali o professionali derivanti dal lavoro "principale", sono disposti, in concreto, a tenere una/due udienze al mese;
- b) è quasi impossibile che ciascun giudice possa redigere un numero così elevato di sentenze/anno (120/anno); un numero attendibile potrebbe attestarsi intorno alle 50-60 sentenze/anno. Il contenimento del numero di sentenze serve anche a garantire il livello di qualità delle sentenze, soprattutto di quelle di appello, caratterizzate, quasi sempre, da un elevato livello di complessità.

#### **4. Suggerimenti per il "Programma di gestione 2021".**

4.a. Riduzione del numero di sentenze/anno da richiedere a ciascun giudice, fino a 50-60/anno;

4.b. revisione del numero di sezioni occorrenti per ciascuna commissione, sulla base dei nuovi indici di produttività;

4.c. proroga del termine entro il quale provvedere alla redazione del "Programma di gestione 2021" al 30 giugno 2021, tenuto conto delle difficoltà operative connesse alla emergenza pandemica, per raccogliere i dati della commissione, convocare e tenere le riunioni con i presidenti di sezione e con tutti i giudici, secondo il modello "partecipato" richiesto dal Consiglio nella delibera n. 7/2019;

4.d. previsione di "Format" semplificati e diversificati nella raccolta dei dati, distinti per: CTR/CTP e per dimensioni Grandi dimensioni/Piccole dimensioni;

4.e. Dati utili da raccogliere:

4.e.1. contenzioso: i) pendenze; ii) sopravvenienze; iii) definiti;

4.e.2. giudici: i) organico; ii) scoperture/esuberanti;

4.e.3. sezioni: i) organico; scoperture/esuberanti;

i giudici e le sezioni (4.e.2. e 4.e.3.) in concreto occorrenti, determinati sulla base di una produttività astratta di 50-60/sentenze/anno.

4.f. Determinazione del "Piano di smaltimento" per la commissione per l'anno 2021;

4.g. Determinazione del carico esigibile per ciascun giudice, tenuto conto del ruolo ricoperto (presidente di commissione, presidente e vicepresidente di sezione, giudice).

#### **5. Il rilievo dei dati**

Il rilievo dei dati viene effettuato, normalmente, con riferimento alla situazione esistente al 30 giugno di ciascun anno, ma poi si richiede una previsione “annuale”, relativa all’anno 2021. Chiarire se la rilevazione dei dati debba avvenire al 30 giugno 2020 o al 31 dicembre 2020 e se la previsione di smaltimento debba essere riferita ai 12 o 18 mesi successivi (al 30 giugno 2021 o al 31 dicembre 2021).

#### **6. L'emergenza COVID.**

Infine, visto il periodo di emergenza che ha caratterizzato quasi tutto l’anno 2020, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, dovrà ritenersi giustificato.

Nella speranza di avere offerto utili elementi di riflessione, frutto della concreta esperienza maturata nella redazione ed applicazione del programma di gestione, ringrazio e porgo deferenti ossequi.

*Il Presidente della Commissione*

*Michele Ancona*